

□ Interrogazione n. 45

presentata in data 13 giugno 2005

a iniziativa dei Consiglieri Procaccini, Bucciarelli

“Articolo 24, comma 1, legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del servizio sanitario regionale. Organismi di partecipazione dei cittadini”

a risposta orale urgente

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che l'articolo 24 della legge regionale 13/2003 è rivolto ad assicurare la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e a quelle di tutela dei diritti, attraverso le azioni dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere nelle modalità previste ai commi 2 e 3;

Considerato che il comma 1 del suddetto articolo affida alla Giunta regionale la responsabilità di promuovere la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni nei modi previsti al comma 4, e cioè: *“La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce, sentita la Commissione consiliare competente, con un apposito regolamento, la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione”*, che dovranno essere istituiti in ogni Azienda ed in ogni Zona territoriale, con il compito di:

- “a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e territoriale;*
- b) svolgere attività di verifica e di controllo sulla gestione dei servizi sanitari;*
- c) monitorare le condizioni di accesso e di fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.”;*

Tenuto conto che con delibera di Giunta n. 11 dell'11 gennaio 2005 la stessa ha istituito, in attuazione del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 13/2003, il “sistema regionale di partecipazione alla tutela della salute” non osservando le modalità previste al comma 4, ma definendo in modo generico i criteri costitutivi di un *“comitato di coordinamento per la partecipazione”* e *“presieduto dall'Assessore regionale alla sanità, che rimane in carica per la durata della legislatura”*;

Tenuto conto inoltre che dalla data di emanazione della suddetta delibera non risultano successive iniziative o atti tesi ad attivare gli organismi di partecipazione dei cittadini, né sono messi in condizione di farlo l'ASUR e le Aziende ospedaliere a causa della omessa definizione dei requisiti di composizione e di funzionamento da parte della Giunta e con il parere della Commissione consiliare competente;

Ritenuto che debba essere preservato e ribadito lo spirito e l'enunciato dell'articolo 24 della l.r. 13/2003 rivolto ad incardinare la partecipazione dei cittadini, delle associazioni di tutela e di quelle di volontariato all'interno dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere, e quindi delle Zone, al fine di garantire una effettiva integrazione degli organismi di partecipazione all'interno dei luoghi istituzionalmente preposti alla programmazione strategica e gestionale della sanità marchigiana (ed anche ad assicurarne l'accesso alle informazioni e la funzione propositiva delle associazioni stesse), pur garantendo il previsto diritto di valutazione e proposta verso il livello politico attraverso rapporti trasparenti con le Commissioni consiliari ed i numerosi e diversi assessorati coinvolti nella materia;

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali azioni intenda predisporre, ed entro quali tempi, perché venga modificata la deliberazione della Giunta regionale 11/2005 in osservanza delle modalità previste al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 13/2003, al fine di consentire l'immediato avvio dei processi istituzionali rivolti a garantire l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini e delle loro associazioni alle materie della salute e dei servizi, così come recitato dai commi 2 e 3 dell'articolo 24 della l.r. 13/2003.